

Sentenza Tar Toscana 20 dicembre 2016 numero 1801

Pubblicato il 20/12/2016

N. 01801/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00505/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 505 del 2016, proposto da:
Adriana Innocenti, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Mirco C.F.
MRCLCU66H07L113U e Jacopo Fanelli C.F. FNLJCP82A13D575V, con
domicilio eletto presso il primo in Firenze, via B. Lupi 20;

contro

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro in carica,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso
la quale è domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

- del decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Territoriale
Centro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 12.1.2016, prot.
n. 0034/Segr/DGT, notificato in data 1.2.2016, con cui è stato respinto il
ricorso gerarchico del 16.12.2015 dell'odierna ricorrente avverso il
provvedimento n. 669/11, emesso dall'Ufficio della Motorizzazione Civile di

Firenze il 21.9.2015 e notificato in data 23.11.2015, di revisione della patente di guida n. FI572372K (FI0571329) rilasciata dal Prefetto di Firenze il 6.8.1974;
- del provvedimento n. 669/11, emesso dall'Ufficio della Motorizzazione Civile di Firenze il 21.9.2015 e notificato in data 23.11.2015, di revisione della patente di guida n. FI572372K (FI0571329) rilasciata dal Prefetto di Firenze in data 6.8.1974 nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la memoria della difesa erariale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2016 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'Ufficio della Motorizzazione civile di Firenze, con provvedimento 21 settembre 2015 n. 669/11, ha disposto la revisione della patente nei confronti della signora Adriana Innocenti poiché quest'ultima ne ha richiesto il rinnovo con forte ritardo, precisamente il 3 febbraio 2015 quando il titolo era già scaduto dal 30 settembre 2007. Contro il provvedimento è stato proposto ricorso gerarchico il 16 dicembre 2015 che è stato respinto con decreto dirigenziale 12 gennaio 2016, poiché la patente di guida in questione risultava scaduta da più di otto anni e quindi oltre termini di ragionevole possibilità di

verifica disposti dalla circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione 26 gennaio 2009, numero 705.

I provvedimenti sono stati impugnati con il presente ricorso, notificato il 21 marzo 2016 e depositato il 13 aprile 2016.

La ricorrente, con primo motivo di gravame, censura il decreto di reiezione del ricorso gerarchico poiché la circolare ivi richiamata conterrebbe indicazioni diverse da quelle dedotte nel provvedimento impugnato e, precisamente, imporrebbe di effettuare valutazioni specifiche e per i singoli casi laddove venga superato il limite dei tre anni dall'ultimo rinnovo della patente, notiziando l'interessato con comunicazione di avvio procedimento per metterlo in condizione di intervenire. Questo adempimento non sarebbe stato effettuato nel caso di specie né alcuna valutazione specifica del caso sarebbe stata operata dall'Amministrazione ed anzi, la ricorrente deduce di avere dimostrato in sede di ricorso gerarchico di non avere perso i requisiti di idoneità tecnica per la guida.

Con secondo e terzo motivo, rivolti avverso entrambi i provvedimenti impugnati, lamenta che l'Amministrazione non abbia indicato le ragioni per le quali potrebbero sorgere dubbi sulla sua idoneità tecnica alla guida, con conseguente difetto motivazionale che li affliggerebbe.

Con quarto motivo si duole della mancata comunicazione di avvio procedimento.

Con quinto motivo deduce di possedere l'idoneità tecnica alla guida e, a dimostrazione della circostanza, produce documentazione dalla quale si evince che ha sempre continuato a condurre i mezzi della Croce Azzurra di Pontassieve nello svolgimento di attività di volontariato.

Si è costituita l'Avvocatura dello Stato per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedendo il rigetto del ricorso. Deduce che il quinto motivo sarebbe

inammissibile in quanto impingerebbe nel merito dell'attività amministrativa; che la comunicazione di avvio procedimento sarebbe stata, in realtà, ricevuta dalla ricorrente mentre la sua inerzia nel richiedere il rinnovo della patente sarebbe ragione sufficiente per far insorgere dubbi sulla persistenza, in capo suo, dei requisiti idoneativi alla guida risultando irrilevanti le altre circostanze adottate dalla ricorrente stessa a dimostrazione della propria idoneità.

Con ordinanza 11 maggio 2016, n. 231, è stata accolta la domanda cautelare.

All'udienza del 16 novembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2.1 Il quinto motivo è inammissibile, come correttamente pretende la difesa erariale. Con tale censura la ricorrente chiede al Giudice Amministrativo di verificare il pieno possesso, da parte sua, dei requisiti fisici, psichici e di idoneità tecnica alla conduzione dei veicoli. Tale scrutinio comporterebbe però la necessità di effettuare valutazioni discrezionali che competono in via esclusiva all'Amministrazione, cui è legislativamente rimesso il compito di esaminare se il conducente possieda, e continui a possedere, detti requisiti mentre il Giudice deve solo scrutinare la conformità a legge ed ai principi generali dell'azione amministrativa, in particolare quelli di logicità e ragionevolezza, le risultanze delle valutazioni effettuate. La delibazione del motivo in esame confliggerebbe quindi con il divieto stabilito dall'articolo 34, comma 2, del codice del processo amministrativo che proibisce al Giudice di sostituirsi in valutazioni discrezionali proprie dell'Amministrazione. Tale divieto cade solo nelle ipotesi di giurisdizione estesa al merito in cui il Giudice è chiamato oltre che ad annullare, anche a riformare o sostituire il provvedimento impugnato, tra cui non è però compresa la fattispecie in esame ai sensi dell'articolo 134 del codice di rito.

2.2 La comunicazione di avvio procedimento, in base alla documentazione depositata in atti dalla difesa erariale per l'udienza di merito, risulta inviata il 19

maggio 2015 ad Adriana Innocenti, località Troghi 8, Rignano sull'Arno e consegnata il 7 agosto 2015. La ricevuta di ritorno è stata firmata da altro soggetto ma la ricorrente non ha smentito la conoscenza, da parte sua, della comunicazione stessa e deve quindi essere considerata quale fatto accertato per mancata contestazione, ai sensi dell'articolo 64, comma 2, del processo amministrativo in base al quale devono essere posti a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite. Anche il quarto motivo è quindi destituito di fondamento.

2.3 Il ricorso merita di essere accolto per un diverso ordine di ragioni. Il provvedimento di revisione infatti non contiene motivazione e il rigetto del ricorso gerarchico si fonda su argomentazioni che contrastano con la circolare 26 gennaio 2009, prot. 7053, la quale al punto 1) impone, oltre che di notificare l'interessato dell'apertura del procedimento di revisione (adempimento che nel caso di specie è stato effettuato), anche di effettuare valutazioni caso per caso.

L'Amministrazione ha dedotto l'esistenza di dubbi sull'idoneità alla guida della ricorrente unicamente, ed in via automatica, dal fatto che questa non ha chiesto per quasi otto anni il rinnovo della sua patente di guida, ed ha così omesso quella valutazione specifica richiesta dalla circolare per disporre la revisione in tali casi. Tanto è sufficiente per l'annullamento del provvedimento impugnato; si aggiunga comunque che il difetto motivazionale che vizia il provvedimento emanato sarebbe anche apprezzabile autonomamente, a prescindere dal contrasto con la suddetta circolare, poiché il provvedimento che dispone la revisione della patente non può dedurre l'inidoneità alla guida semplicemente dall'esistenza di un determinato fatto, ma deve anche esplicitarne la portata sulla capacità di conduzione dei veicoli e la sua attitudine a far sorgere dubbi in proposito (C.d.S. VI, 25 maggio 2010 n. 3276). Nemmeno il ricorso gerarchico fornisce una spiegazione plausibile di come, dal ritardo della ricorrente nel

chiedere il rinnovo della patente, sia stata desunta la sua inidoneità alla guida. L'omissione di queste valutazioni non può essere colmata dalle argomentazioni contenute nella memoria difensiva erariale, poiché esse rappresentano una inammissibile motivazione postuma del provvedimento impugnato.

3. In conclusione, per le suddette argomentazioni i provvedimenti impugnati devono essere annullati.

Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è condannato al loro pagamento nella misura di € 1.000,00 (mille/00), cui devono essere aggiunti gli accessori di legge.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento delle spese processuali nella misura di € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Alessandro Cacciari

IL PRESIDENTE
Saverio Romano

IL SEGRETARIO